



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Dicembre 2022

ARMONIZZAZIONE INDENNITÀ SPECIALISTI

ultima riunione il 22 dicembre, si riprenderà dopo le festività

Il 22 dicembre u.s. si è tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'incontro tecnico per la prosecuzione della procedura negoziale finalizzata alla armonizzazione delle indennità del personale specialista del CNVVF con quello delle Forze di Polizia.

In apertura, il CONAPO ha nuovamente criticato il modus operandi della Funzione Pubblica che ha inviato le bozze in discussione (vedi allegato) solo la sera precedente la riunione.

Un modo di lavorare irrispettoso ed offensivo per tutti i colleghi specialisti che da tempo attendono la distribuzione delle risorse a loro destinate e le bozze inviate tardi impediscono una analisi dettagliata. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha affermato che le bozze non possono essere inviate prima della valutazione del MEF, giunta in serata.

Il CONAPO ha nuovamente segnalato la mancanza di indennità per il **SERVIZIO ANTINCENDI LAGUNARE** visto che l'art. 20, comma 5, del DL n. 76/2020 ha specificatamente destinato fondi per tale personale. Sul punto l'Amministrazione ha affermato l'impossibilità di inserirli in questo accordo non essendo i lagunari ricompresi tra il personale specialista, ma ha dichiarato di voler aprire la discussione sui Lagunari al tavolo di 2^a livello che si terrà poi presso il Dipartimento VVF.

Il CONAPO è tornato a sollecitare la corresponsione delle **INDENNITÀ DEL PERSONALE SPECIALISTA SU 13 MENSILITÀ**, come prevede l'art. 1805 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell' Ordinamento Militare). La questione è in fase di approfondimento.

In riferimento al **TRASCINAMENTO**, il CONAPO ha ribadito che il DLgs n. 97/2017 ne prevede i benefici a decorrere dal 2019 e non dal 2023 come scritto nella bozza e che, leggendo anche in combinato disposto quanto previsto dal DL n. 76/2020, il trascinamento è da estendersi a tutte le indennità di ogni specializzazione (mentre la bozza parla al singolare e sembra riferirsi a una sola delle indennità del personale specialista). Il Dipartimento della Funzione Pubblica dovrebbe aver accolto questa richiesta per cui nella prossima bozza dovrebbe essere chiarito che l'oggetto del trascinamento sono tutte le indennità ogni specializzazione. E' stato inoltre chiarito che i ventesimi saranno retroattivamente riconosciuti per tutti gli anni precedenti già effettuati nella specializzazione, anche se antecedenti all'entrata in vigore della legge, fermo restando che per il personale **ELISOCORRITORE** non potranno essere precedenti alla data di inquadramento nella specializzazione e comunque non antecedenti al 2018.

Riguardo gli importi delle **INDENNITÀ DEL PERSONALE PILOTA E SPECIALISTA DI AEROMOBILE**, il CONAPO aveva già segnalato nelle precedenti riunioni che gli importi delle bozze risultano essere inferiori rispetto a quelli conferiti con l'accordo del 2020 riferito alle annualità 2016 e 2017 (fondi ex CFS). La delegazione di parte pubblica ha chiarito che l'accordo del 2020 era un accordo di 2^a livello, firmato a posteriori, che ricomprendeva in

sé anche gli avanzi di gestione che sono stati caricati sul personale in servizio, ovvero i fondi determinati dai risparmi delle indennità non corrisposte per le carenze di organico degli anni 2016 e 2017. Cosa che non è possibile fare al 1^ livello di contrattazione dove si definisce la retribuzione futura. Per il Dipartimento della Funzione Pubblica non è quindi possibile paragonare i due tipi di accordi, fermo restando che con il 2^ livello saranno poi successivamente ugualmente distribuiti al personale specialista gli avanzi di gestione determinati dalla carenze di organico, fondi che, nel testo della bozza, sono stati specificatamente vincolati ad essere redistribuiti al personale specialista. In ogni caso il CONAPO ha chiesto che le indennità di aeronavigazione e di volo non siano mai inferiori a quelle attualmente percepite (mentre nella bozza risultano inferiori per alcune qualifiche) a cui dovrà essere aggiunta l'indennità di pronto impiego (nella bozza chiamata indennità di soccorso pubblico aereo).

In merito agli **ISTRUTTORI** e alle relative indennità, il CONAPO ha chiesto di inserire tutti gli istruttori di tutte le specialità, ma la delegazione di parte pubblica ha chiarito che solo gli istruttori piloti possono essere inseriti nell'accordo di 1^ livello (in analogia agli altri corpi), ma è stato previsto che al 2^ livello di contrattazione i fondi vengano utilizzati per remunerazione anche il personale istruttore di tutte le altre specialità (in maniera strutturale).

Inoltre, riguardo ai **SOMMOZZATORI**, il CONAPO ha richiesto che per i giorni di effettivo servizio presso i reparti volo venga riconosciuto quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n.78/1983 (indennità giornaliera elisocorritori).


Ancora, il CONAPO ha chiesto di ricontrollare gli importi delle **INDENNITÀ DESTINATE AL PERSONALE NAUTICO** in quanto paiono inferiori rispetto al dovuto. E' comunque emerso che le indennità di comando e direzione saranno corrisposte al 2^ livello.

Infine, il CONAPO è tornato a sollevare dubbi sulla generica formulazione dell'articolo sul **REGIME PREVIDENZIALE** con il rischio, per i colleghi specialisti, di avere una brutta sorpresa all'atto della pensione. È evidente che l'art. 7 della Bozza debba essere scritto in maniera chiara ed inequivocabile perché l'INPS non scherza affatto, specie sulla nuova indennità del personale **ELISOCORRITORE** che, se scritta "male", rischia di essere pensionabile "peggio" !

L'attività del Tavolo è sospesa e il prossimo incontro sarà presumibilmente dopo il termine delle festività.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini



Si allega l' ultima bozza pervenuta.

IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'[articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217](#), il presente decreto disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'art. 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli [articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97](#) e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito il legge 11 settembre 2020, n.120.

2. Ferma restando l'attribuzione delle misure delle indennità di cui all'articolo 2 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, la disciplina del sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entra in vigore il 1 gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data.

Art. 2
Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le misure mensili di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. Sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti

(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei **piloti** di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità di aeronavigazione** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	660,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	660,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	660,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	660,45
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	660,45
pilota di aeromobile capo squadra	680,55
pilota di aeromobile capo squadra esperto	701,55
pilota di aeromobile capo reparto	701,55
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	701,55
pilota di aeromobile ispettore	703,11
pilota di aeromobile ispettore esperto	708,52
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	710,52
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	710,52
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	710,52

2. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 1, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile				
pilota di aeromobile vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Bozza 21.12.2022 (H 10:35), post incontro a F.P. del 20.12.2022

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli **specialisti** di aeromobile, abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità di volo** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	562,78
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	562,78
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	562,78
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	562,78
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	562,78
specialista di aeromobile capo squadra	580,00
specialista di aeromobile capo squadra esperto	590,00
specialista di aeromobile capo reparto	590,00
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	590,00
specialista di aeromobile ispettore	593,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	595,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	595,94
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	595,94
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	595,94

4. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 3, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile				
specialista di aeromobile vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli **elisoccorritori**, che abbia svolto l'attività minima di volo nel semestre prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità di elisoccorso** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	474,88
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	474,88
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	474,88
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	474,88
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	474,88
elisoccorritore capo squadra	480,60
elisoccorritore capo squadra esperto	489,60
elisoccorritore capo reparto	489,60
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	489,60
elisoccorritore ispettore	491,00
elisoccorritore ispettore esperto	492,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	492,81
elisoccorritore ispettore coordinatore	492,81
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	492,81

6. Al medesimo personale che abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori				
elisoccorritore vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 1, 3 e 5, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 1, 3 e 5, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo** nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	90,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile capo squadra	145,45
pilota di aeromobile capo squadra esperto	175,39
pilota di aeromobile capo reparto	175,39
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	175,39
pilota di aeromobile ispettore	180,39
pilota di aeromobile ispettore esperto	185,48
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	218,26
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	218,26
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	218,26

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	88,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile capo squadra	127,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto	147,50
specialista di aeromobile capo reparto	147,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	147,50
specialista di aeromobile ispettore	162,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	173,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	183,07
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	183,07
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	183,07

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	72,18
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	82,18
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	83,80
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	83,80
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	83,80
elisoccorritore capo squadra	111,40
elisoccorritore capo squadra esperto	122,40
elisoccorritore capo reparto	122,40
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	122,40
elisoccorritore ispettore	135,00
elisoccorritore ispettore esperto	149,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	151,39
elisoccorritore ispettore coordinatore	151,39
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	151,39

9. In favore del personale di cui al comma 1, in possesso dell'abilitazione di **Istruttore di volo**, che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale **minima di dodici ore** di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una **indennità istruzionale** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	269,83
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	269,83
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	269,83
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	269,83
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	269,83
pilota di aeromobile capo squadra	269,83
pilota di aeromobile capo squadra esperto	269,83
pilota di aeromobile capo reparto	269,83
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	269,83
pilota di aeromobile ispettore	269,83
pilota di aeromobile ispettore esperto	269,83
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	269,83
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	269,83
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	269,83

Bozza 21.12.2022 (H 10:35), post incontro a F.P. del 20.12.2022

10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 1, 3, 5, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

11. Le indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni, ricorrano le seguenti fattispecie,

- a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;
- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di assenze per congedo ordinario e di attività di volo svolta per soccorso pubblico aereo nei giorni di presenza.

12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definiscono l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, nonché per i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dall'anno 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 4

Indennità delle specialità nautiche e subacquee

(navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei **nautici di coperta e dei nautici di macchina**, che abbia svolto nel semestre l'attività minima prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2 del decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità di navigazione** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	196,62
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	196,62
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	196,62
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	196,62
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	196,62
nautico di coperta capo squadra	204,74
nautico di coperta capo squadra esperto	214,74
nautico di coperta capo reparto	214,74
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	214,74
nautico di coperta ispettore	218,15
nautico di coperta ispettore esperto	228,65
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	230,65
nautico di coperta ispettore coordinatore	230,65
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	230,65

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	196,62
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	196,62
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	196,62
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	196,62
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	196,62
nautico di macchina capo squadra	204,74
nautico di macchina capo squadra esperto	214,74
nautico di macchina capo reparto	214,74
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	214,74
nautico di macchina ispettore	218,15
nautico di macchina ispettore esperto	228,65
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	230,65
nautico di macchina ispettore coordinatore	230,65
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	230,65

2. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 1, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta				
nautico di coperta vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina				
nautico di macchina vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

Bozza 21.12.2022 (H 10:35), post incontro a F.P. del 20.12.2022

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei **sommozzatori**, che abbia svolto l'attività minima di immersione prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità di immersione** nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	371,16
sommozzatore vigile del fuoco esperto	371,16
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	371,16
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	371,16
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	371,16
sommozzatore capo squadra	385,37
sommozzatore capo squadra esperto	405,37
sommozzatore capo reparto	405,37
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	405,37
sommozzatore ispettore	420,65
sommozzatore ispettore esperto	430,25
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	435,41
sommozzatore ispettore coordinatore	435,41
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	435,41

Bozza 21.12.2022 (H 10:35), post incontro a F.P. del 20.12.2022

4. Al medesimo personale che, in base alla disciplina vigente fino alla decorrenza di cui al comma 3, abbia maturato la specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, l'indennità medesima è attribuita nei valori mensili di cui alla seguente tabella, salvo conguaglio con gli importi già percepiti:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2019 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2020 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori				
sommozzatore vigile del fuoco	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo squadra	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo squadra esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore esperto	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore coordinatore	0,00	0,00	0,00	0,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 1 e 3, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

6. In favore del personale di cui ai commi 1, 3 che abbia assicurato la presenza in servizio, salvo quanto previsto al comma 8 e che ha svolto nel semestre l'eventuale ulteriore attività di navigazione o di immersione prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una **indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo** nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	30,38
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	32,38
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	34,70
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	34,70
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	34,70
nautico di coperta capo squadra	64,26
nautico di coperta capo squadra esperto	65,96
nautico di coperta capo reparto	65,96
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	65,96
nautico di coperta ispettore	68,85
nautico di coperta ispettore esperto	69,85
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	70,85
nautico di coperta ispettore coordinatore	70,85
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	70,85

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	30,38
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	32,38
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	34,70
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	34,70
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	34,70
nautico di macchina capo squadra	64,26
nautico di macchina capo squadra esperto	65,96
nautico di macchina capo reparto	65,96
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	65,96
nautico di macchina ispettore	68,85
nautico di macchina ispettore esperto	69,85
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	70,85
nautico di macchina ispettore coordinatore	70,85
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	70,85

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	60,94
sommozzatore vigile del fuoco esperto	63,94
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	65,50
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	65,50
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	65,50
sommozzatore capo squadra	112,63
sommozzatore capo squadra esperto	124,52
sommozzatore capo reparto	124,52
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	124,52
sommozzatore ispettore	130,35
sommozzatore ispettore esperto	131,75
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	133,75
sommozzatore ispettore coordinatore	133,75
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	133,75

7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 1, 3 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni, ricorrano le seguenti fattispecie,

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in caso di assenze per congedo ordinario e di attività di navigazione o di immersione svolta per soccorso pubblico nei giorni di presenza.

9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definiscono l'attribuzione di specifici compensi per il personale di cui ai commi 1 e 3 per lo svolgimento di incarichi di particolare responsabilità connessi all'attività specialistica, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, nonché per la funzione di direttore di macchina e di comandante dell'unità navale.

10. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dall'anno 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 12 e 4, comma 9, le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui al presente decreto restano destinate all'incentivazione del medesimo personale, con ricorso ad accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegue la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente

Bozza 21.12.2022 (H 10:35), post incontro a F.P. del 20.12.2022

decreto è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura dell'indennità specialistica precedentemente goduta, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.

7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.

8 Al personale di cui all'articolo 2 del presente decreto che si trovi alla data del 1 gennaio 2023 in condizione di indisponibilità dal servizio per infermità permanente e per il quale non risultino ancora avviati i procedimenti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3, a condizione che in base alla disciplina vigente fino alla suddetta data risulti beneficiario nel corso dell'anno 2022 di indennità specialistica per lo svolgimento di compiti necessari ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7

Regime pensionistico e previdenziale delle indennità specialistiche

1. Restano confermati il vigente regime pensionistico e previdenziale delle indennità di cui all'articolo 2 e le modalità di calcolo del relativo trattamento di quiescenza.

Art. 8

Disposizioni finanziarie